




Comune di
Salizzole


Provincia di
Verona

PI
I VARIANTE 2019

Elaborato



Scala



RELAZIONE ESTRATTI GRAFICI E NORMATIVI DI PROGETTO

LOCALIZZAZIONE PROGETTO DI ALLARGAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SP. 20
"DELL'ADIGE E DEL TARTARO" – TRATTO DA SALIZZOLE A NOGARA – SUDDIVISIONE IN LOTTI
FUNZIONALI PER COMPETENZA TERRITORIALE – LOTTO 1° OPERE IN COMUNE DI SALIZZOLE



GRUPPO DI LAVORO

Ufficio Tecnico Comunale
Arch. Diano Zanetti

Progettista incaricato PI
Arch. Emanuela Volta

Elaborazioni grafiche
Dott. Arcangelo Condomitti

Comune di Salizzole
Sindaco Mirko Corrà



Progettista incaricato
Arch. Emanuela Volta

Sommario

PREMESSA	2
1. Oggetto della variante	2
2. Localizzazione	2
3. Litologia e geomorfologia	3
4. Interferenza con la rete idrografica	4
5. Coerenza con le indicazioni di PI	4
6. Coerenza con le indicazioni di PAT	4
7. Coerenza con le indicazioni della LRV n° 14/2017	11
8. Coerenza con le indicazioni di PTCP	13
9. Documentazione fotografica	16

PREMESSA

La pianificazione comunale si attua attraverso il Piano di Assetto del Territorio (PAT) e il Piano degli Interventi (PI), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (PRC).

Il PRC permette di rispondere alle problematiche presenti sul territorio, attraverso la riformulazione complessiva dello strumento urbanistico e della disciplina delle trasformazioni.

Il PATI dei Comuni di Concamarise, Sanguinetto, Gazzo Veronese e Salizzole è stato adottato definitivamente con deliberazione di C.C. n. 5 del 28.01.2010 avente ad oggetto: "REVOCA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n. 3 DEL 05.01.2009 E ADOZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (PATI) TRA I COMUNI DI CONCAMARISE, GAZZO VERONESE, SALIZZOLE E SANGUINETTO", ai sensi dell'articolo 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.

Il PATI è stato in seguito approvato con VTR n. 53 del 29.07.2011, Conferenza di Servizi in data 17.08.2011 ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della LR 11/2004 e ratificato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1787 del 08.11.2011. La DGRV è stata pubblicata nel BUR n. 89 del 29.11.2011.

L'Amministrazione ha quindi avviato il processo di redazione al Piano degli Interventi, in attuazione delle scelte operate nel PATI.

L'operazione di sviluppo e precisazione delle scelte del PATI non deve essere intesa nella sua totalità in capo al primo PI, ma avviene selettivamente in più fasi successive, attraverso più PI che predispongono l'attuazione complessiva dello scenario di sviluppo.

In ogni caso il primo PI opera nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal PATI e non compromette con le proprie previsioni le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del PATI stesso. Le Varianti al Piano degli Interventi sono state approvate ai sensi dell'art. 18 della LRV n° 11/2004 e smi.

1. Oggetto della variante

Il progetto riguarda la riqualificazione della SP 20 in due stralci: il primo stralcio è in Comune di Salizzole, il secondo è in Comune di Nogara. L'intervento di adeguamento/miglioramento della Sp 20 è sostanzialmente unitario e fortemente interdipendente nei due lotti, anche se può essere sviluppato nei due lotti in annualità diverse ed è diviso in 1° e 2° lotto per comodità di gestione dell'appalto da parte dei due Enti territoriali competenti.

Non sarebbe possibile, infatti, procedere all'adeguamento di un lotto tralasciando per un tempo indefinito l'altro: ne risulterebbe una situazione di estrema pericolosità per la gestione della circolazione stradale.

2. Localizzazione

Il progetto riguarda la Sp 20 "dell'Adige e del Tartaro" – adeguamento dal km 26+000 al km 32+850 tra Salizzole e Nogara - Progetto di fattibilità tecnica – lotto 1° in Comune di Salizzole.



 Localizzazione intervento

3. Litologia e geomorfologia

Il tracciato del 1° lotto si sviluppa su terreni sabbiosi (vicino Salizzole), per passare poi rapidamente già a valle dello scolo Sanuda a terreni fini limosi-sabbiosi argillosi. Il 2° lotto si sviluppa in terreni fini, non paludosi.

La falda ha generalmente una profondità sufficiente per effettuare le lavorazioni previste in assenza di falda, in quanto non si opera su terreni interessati da paleoalvei né sui terreni più depressi della valle del Tartaro, di Nogara e a sud di Nogara che presentano falda a quota campagna.

4. Interferenza con la rete idrografica


Viene evidenziata una limitata o moderata interferenza con la rete idrografica esistente; il 1° lotto prevede solo rifacimento di attraversamenti esistenti e 2 nuovi attraversamento (dello Scolo consorziale Sanuda), con canne in c.a.v. armato prefabbricate di dimensioni nette leggermente superiori alle attuali e con uno sviluppo longitudinale (larghezza impalcato) maggiore per poter accogliere una piattaforma di maggiori dimensioni.

Si prevede il tombinamento di tratti di fosso con tubazioni circolari in c.a. di diametro da 60 cm a 140 cm, per lo sviluppo strettamente necessario alla realizzazione delle rettifiche stradali.


5. Coerenza con le indicazioni di PI

Dalle tavole di PI del Comune di Salizzole è possibile evincere che le opere in progetto del 1° lotto sono già parzialmente inserite nella Pianificazione comunale e risultano parzialmente conformi.


6. Coerenza con le indicazioni di PAT



Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale



Tav. 2 - Carta delle invarianti




Tav. 3 – Carta delle fragilità

NN

Area idonea a condizione

01: penalità geotecnica - 02: difficoltà di deflusso - 03: ristagno idrico

Art. 36



Tav. 4 - Carta della trasformabilità



Tratti viari sovraccarichi

Art. 59.5

Art. 59.5 – Tratti viari sovraccarichi e intersezioni sovraccariche

Tavola di riferimento: Tavola 4 – Carta della Trasformabilità

Si tratta di punti critici del sistema viabilistico attuale per i quali il PATI prevede il superamento delle condizioni di pericolosità/inadeguatezza/carenza, attraverso interventi, da definire puntualmente in sede di PI in base alle specifiche condizioni locali, di revisione del sistema della circolazione, adeguamento delle sezioni, rettifica del tracciato, individuazione di percorsi di bypass dei tratti critici non modificabili, individuazione di nuove connessioni viabilistiche, inserimento di sistemi di rotatoria, ecc.


COMPITI DEL PI


Il PI per eliminare/ridurre le situazioni di criticità individuate, valuta le possibilità di:

- a) revisione del sistema di circolazione afferente ai punti di conflitto;
- b) adeguata localizzazione, organizzazione, e attrezzatura del sistema degli accessi, per i generatori di traffico;
- c) riqualificazione/riprogettazione delle parti di viabilità interessate delle connessioni tra la viabilità territoriale e comunale/urbana (svincoli), con particolare attenzione alla sistemazione della carreggiata e delle aree limitrofe, ai materiali impiegati, alla segnaletica, all'illuminazione, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza delle diverse categorie di mezzi in transito.

Il PI inoltre aggiorna e integra l'individuazione delle barriere infrastrutturali effettuata dal PATI.

ESTRATTO STATO DI PROGETTO – PI VARIATO SCALA 1:5000





7. Coerenza con le indicazioni della LRV n° 14/2017

Si riporta estratto della LRV n° 14/2017 – DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO"

Art. 12 - Disposizioni finali.

1. Sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) (2):

a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;

b) gli interventi di cui agli articoli 5 e 6, con le modalità e secondo le procedure ivi previste;

c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;

d) gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante";

e) gli interventi di cui all'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;

f) l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;

g) gli interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche", le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente Capo;

h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), nei piani di area e nei progetti strategici di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono consentite eventuali varianti allo strumento urbanistico comunale.

2 bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli interventi commerciali che restano disciplinati dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", e dai relativi regolamento e provvedimenti attuativi, ove rechino una disciplina più restrittiva. (3)

Art. 13 - Disposizioni transitorie.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, fino all'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) (4):

a) non è consentito consumo di suolo;

b) non è consentita l'introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di nuove previsioni che comportino consumo di suolo.

2. In deroga alla limitazione di cui al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi negli ambiti ineditificati nella misura del 30 per cento della capacità edificatoria complessivamente assegnata dal Piano di assetto del territorio di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 o, per i comuni che non ne sono ancora dotati, dal Piano regolatore generale e, comunque, non oltre la capacità massima assegnata.

3. I Piani degli interventi (PI) che hanno formalmente avviato la procedura di formazione ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il procedimento di formazione del piano in deroga alla limitazione di cui al comma 1, lettera b).

4. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi:

a) ai titoli abilitativi edilizi, comunque denominati, aventi ad oggetto interventi comportanti consumo di suolo;

b) ai piani urbanistici attuativi, comunque denominati, la cui realizzazione comporta consumo di suolo.

5. Per i procedimenti in corso di cui al comma 4 si intendono:

a) nel caso dei titoli abilitativi edilizi, i procedimenti già avviati con la presentazione allo sportello unico della domanda di permesso di costruire ovvero delle comunicazioni o segnalazioni, comunque denominate, relative ai diversi titoli abilitativi, corredate dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa;

b) nel caso dei piani urbanistici attuativi, i procedimenti già avviati con la presentazione al comune

della proposta corredata dagli elaborati necessari ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 . Sono comunque fatti salvi i piani urbanistici attuativi per i quali siano già stati approvati gli ambiti di intervento.

6. Sono, altresì, fatti salvi gli accordi tra soggetti pubblici e privati, di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata deliberata dalla giunta o dal consiglio comunale la dichiarazione di interesse pubblico, nonché gli accordi di programma di cui all'articolo 7 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , relativamente ai quali entro la medesima data la conferenza decisoria abbia già perfezionato il contenuto dell'accordo.

7. I piani di assetto del territorio (PAT) già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge possono concludere il procedimento di formazione del piano secondo le disposizioni vigenti al momento della loro adozione.

8. Qualora il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), non sia emanato nel termine indicato, la percentuale di cui al comma 2 è incrementata di un ulteriore 20 per cento.

9. Gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono individuati con provvedimento della giunta o del consiglio comunale e sono trasmessi in Regione entro il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 4. I comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale ai sensi del comma 10 confermano o rettificano detti ambiti.

10. Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.

11. Trascorsi i termini di cui al comma 10 senza che il comune abbia provveduto, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi secondo le procedure di cui all'articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .

12. Fino a quando i comuni o la Regione non provvedono rispettivamente ai sensi dei commi 10 e 11, continuano ad applicarsi i commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8, fermi restando, qualora più restrittivi, i limiti definiti dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).


13. Per le finalità di cui agli articoli 5 e 6, i comuni non ancora dotati di PAT possono adottare, in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , una variante al piano regolatore generale con la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".

14. Nei comuni non dotati di PAT si applica l'articolo 18, commi 7 e 7 bis, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , e il termine quinquennale di decadenza decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

Valutazione:

La presente variante pertanto risponde a quanto previsto dall'art. 12 – Disposizioni finali, lettera c), risultando di fatto l'inserimento di un'opera e di un'attività pubblica e di interesse pubblico.


8. Coerenza con le indicazioni di PTCP




TAV. 3 – PTCP 2014 tav. 1 sud – Vincoli e pianificazione territoriale




TAV. 4 – PTCP 2014 tav. 2 sud – Carta della fragilità



TAV. 6bis - PTCP 2014 tav. 3 sud – Sistema ambientale – localizzazione dei SIC-ZPS



TAV. 7 - PTCP 2014 tav. 4 sud – Sistema insediativo infrastrutturale



TAV. 8 - PTCP 2014 tav. 5 sud - Sistema del paesaggio

9. Documentazione fotografica



